



GESTIONE COMPLETA DEL CIMITERO: DPR 285/90, CONCESSIONI, LAMPADE VOTIVE E OPERAZIONI TANATOLOGICHE

DOCENTE:

➤ **Dr.ssa LORELLA CAPEZZALI**

Funzionario EQ
Responsabile di settore Comune di Bastia Umbra

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

Circolare n.24 del 1993 - Circ. n.10 del 2000 di integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria;

T.U.LL.SS. n.1265 del 1934 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

LEGGE 28 febbraio 2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

Decreto 30 dicembre 2002, n. 766 - Disposizioni urgenti in materia di polizia mortuaria.

L'art. 1, comma 7-bis, della legge n. 26/2001, che interpretando in modo autentico il comma 4 dell'art. 12 del legge n. 440/1987, dispone che *“la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.*

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi”.

I suddetti servizi funerari, pertanto, rivestono carattere di gratuità esclusivamente nei casi normativamente previsti: decesso di persona non abbiente od appartenente a famiglia bisognosa e quindi non in grado di sostenere in tutto o in parte i costi del funerale o per la quale nessuno dei familiari manifesti interesse alla sepoltura. L'accertamento dello stato di indigenza o di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia, non essendo materia inerente il regolamento nazionale di polizia mortuaria, va necessariamente effettuato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni sociali ed assistenziali.

La situazione di “disinteresse” non trova, invece, un riferimento normativo e viene qualificata come il comportamento di indifferenza e/o noncuranza dei familiari o aventi titolo in riferimento alla sepoltura del congiunto.

I SERVIZI CIMITERIALI



Le attività cimiteriali

- Gestione delle concessioni cimiteriali;
- Tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento;
- Accettazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre;
- Servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) del cadavere e altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate;
- Vigilanza;
- Manutenzione del verde;
- Traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali;
- Individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo.

Nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione, la concessione di spazi cimiteriali, la cremazione e l'illuminazione elettrica votiva.

Le operazioni cimiteriali consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione e sistemazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all'interno di un cimitero, con relativa annotazione negli appositi registri di cui all'Art. 52 DPR 285/90. Vi rientrano, poi, anche tutte le attività di manutenzione connesse alla ordinaria conservazione del cimitero.

Dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono divenuti servizi pubblici locali a domanda individuale, ossia a titolo oneroso per l'utenza.

I servizi funebri, sempre più spesso erogati da soggetti di libero mercato, comprendono: disbrigo pratiche amministrative, fornitura di beni (cassa in primis, addobbi, decorazioni floreali, necrologie) ed il trasporto funebre.

Inumazione

Sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno. Sono vietati (art. 75 comma 1 del D.P.R. 285/90) i materiali non biodegradabili. Per bare confezionate con la doppia cassa lignea e metallica (infetti, trasporti internazionali oppure superiori ai 100 km) è prevista la realizzazione sulla lamiera di opportuni squarci, asportando se necessario il coperchio di legno, così da favorire i processi putrefattivi grazie alla percolazione ed al trafilaggio di acque piovane e fluidi cadaverici.

DPR 285/1990 Capo XIV art. da 68 a 75

Esumazione DPR 285/1990 Capo XVII art. da 82 a 89

Dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato.

Esumazione ordinaria

Esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dalla norma. Il turno ordinario è solitamente 10 anni per cadaveri e 5 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; può essere localmente ridotto a non meno di 5 anni per cadaveri e 2 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (se il seppellimento è stato eseguito con addizione di sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione).

Esumazione straordinaria

Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Tumulazione DPR 285/1990 Capo XV art. da 76 a 77

Tipo di sepoltura che consiste nel murare in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, un feretro, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria, o ancora un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Per il regolamento nazionale di polizia mortuaria le tumulazioni stagne di feretro debbono avvenire in un vano (loculo di materiale adeguato quale calcestruzzo armato, mattoni, pietra o altro) ermetico su tutti i lati e con tamponatura impermeabile. È d'obbligo la doppia cassa sigillata; solo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo possono esser tumulati nella sola cassa di legno se non si registrano più percolazioni di liquidi cadaverici dovuti ai residui di tessuti molli che rivestono ancora lo scheletro. Nell'esperienza anglosassone i cimiteri a sistema di tumulazione (batterie di loculi realizzati su più livelli) sono chiamati "Mausoleum". La tumulazione è sempre individuale (per ogni tumulo può esser sepolto uno ed un solo feretro che, tra l'altro deve esser direttamente raggiungibile dall'esterno), ma nello stesso loculo, sia o meno presente una bara, possono esser sepolte più urne cinerarie o cassette ossario secondo il dettato della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24. In Francia il tumulo, inteso come manufatto di edilizia sepolcrale è chiamato "case" o "caveau" e può accogliere in rapporto alle dimensioni indifferentemente feretri oppure urne. "Caveautin" invece è un tumulo ipogeo a pozzetto, con pareti di cemento completamente interrate.

Estumulazione DPR 285/1990 Capo XVII art. da 82 a 89

Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare loculi o nicchie interessati da fenomeni percolativi.

Estumulazione ordinaria

Estumulazione eseguita una volta scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni (in caso di loculo stagno) secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 254/03.

Estumulazione straordinaria

Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato (solo nelle località in cui è consentito) o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Traslazione

Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra.

Riduzione dei resti ossei in cassetta ossario.

Operazione di raccolta delle ossa in una cassetta di zinco dall'ingombro notevolmente inferiore rispetto ad una bara, così da liberare spazio per una nuova sepoltura. La cassetta potrà esser ritumulata nella stessa tomba o tumulata in una nuova nicchia (loculo o celletta ossario). Le ossa debbono esser completamente "sciolte" ovvero staccate le una dalle altre e prive di tessuti (pelle, muscoli, tendini).

La Legge (Art. 87 DPR 285/90) vieta espressamente il ricorso a metodi violenti come strappi, fratture o torsioni per comprimere i resti mortali in contenitori di dimensioni più piccole rispetto alla loro naturale estensione. La sanzione, se il fatto non costituisce il reato di vilipendio di cadavere, è di tipo amministrativo (Art. 107 DPR 285/90 ed Art. 358 Regio Decreto 1265/1934).



Dispersione

Versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura. L'unica forma di dispersione consentita, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90, su tutto il territorio nazionale è quella nel cinerario comune, anche se più correttamente si dovrebbe parlare non di dispersione ma di conservazione delle ceneri in modo indiviso ed indistinto. Per la dispersione la L. 130/01 impone una procedura aggravata attivabile solo dietro espressa volontà del defunto.

Tratto dal sito «funerali.org»

Quanto “valgono” le cattive consuetudini operative?

Pubblicato il 29/07/2020 da Sereno Scolaro

«Talvolta, qui o là, si registrano prassi operative che è abbastanza difficile modificare, anche se si rilevi (quando lo si rilevi) che esse non sono particolarmente corrette, in particolare quando la loro consuetudine porti a considerarle come talmente d’uso da non richiedere aggiustamenti. Si è spesso argomentato che sia più agevole modificare una norma, che un’abitudine (specie se “cattiva abitudine”).

Vi è stata una situazione, affrontata dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Reg. Toscana, 29 aprile 2020, n. 98 riguardante un c.d. danno erariale (quantificato dal giudice civile in oltre 64.000 €), causato dal fatto che, in occasione di un’esumazione, era stato formato un atto di concessione di un loculo per raccogliervi le ossa esumate, fornendo alla parte una “ricevuta” da consegnare brevi manu al custode del cimitero. Cosa non avvenuta, con la conseguenza che non avendo il custode cognizione della stipula di un atto di concessione di loculo in cui deporre la cassetta ossario, le ossa sono state collocate nell’ossario comune.»

Di qui, il lamentato danno riconosciuto, e quantificato, dal Tribunale civile.

Il comune, di fronte alla sentenza, ha dovuto provvedere al pagamento conseguente, segnalando il tutto alla Sez. Reg. della Corte dei Conti.

Quest'ultima, nel corso delle proprie valutazioni, è pervenuta alla conclusione che la figura dirigenziale interessata dovesse essere ritenuta responsabile, per due motivi:

- I) non avere riorganizzato il propri uffici superando le “male prassi” impropriamente in atto
- II) omesso di fornire d’ufficio comunicazioni al custode del cimitero, valutandosi l’esigenza che i “flussi informativi” dovessero operare “d’ufficio” e non rimessi alla diligenza delle parti private caso per caso interessate.

Ma, almeno, la Sezione ha ritenuto sussistenti le condizioni per avvalersi del c.d. potere riduttivo, rideterminando il danno erariale in misura pari alla metà della somma cui era stato gravato il comune.

Si tratta di una situazione che suggerisce la considerazione per la quale una qualche revisione delle procedure non possa che risultare positiva, anche se, inizialmente, possa apparire come le innovazioni (quelle “ragionate”) possano apparire come negative: ogni innovazione può comportare, negli abitudinari alcune resistenze, comunque da superare.



*La morte non è niente.
Sono solamente passato dall'altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu...*

Henry Scott Holland



E adesso.....Buon lavoro!

Realizzato da Dott.ssa Lorella Capezzali
Esperto Anusca

Grazie per l'attenzione